PROTOCOLLO DI INTESA

Per la liquidazione semplificata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato nonché ai difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili.

Il Tribunale di Sassari, in persona del Presidente Dott. Pietro Fanile

ed

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari in persona del Presidente Avv. Mariano Mameli,

premesso che

si è constatata la particolare laboriosità del procedimento di liquidazione degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili;

il Presidente del Tribunale di Sassari, sentiti i magistrati addetti alla sezione penale, ed il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, sentiti i Consiglieri dell'Ordine e gli Associati alla Sezione locale delle Camere Penali, ritenendo opportuno:

- semplificare la liquidazione delle competenze maturate dal difensore, forfetizzandola per categorie di procedimenti, con il vantaggio per il Giudice di evitare la onerosa attività di calcolo della liquidazione e di assicurare per il difensore pagamenti più celeri;
- seguire le buone prassi già in uso in altri Tribunali del Distretto, provvedendo alla liquidazione delle competenze relative al patrocinio a spese dello Stato già in udienza;
- al fine di consentire un rapido smaltimento dell'arretrato, prevedere una procedura semplificata anche per le liquidazioni relative a prestazioni anteriori alla data di entrata in vigore del presente protocollo per le quali non sia stata ancora presentata la relativa istanza, con parametri differenziati in ragione della normativa in vigore al momento in cui si è esaurita l'attività;

tutto ciò premesso, con il presente atto convengono quanto segue:

si concorda tra il Tribunale di Sassari e l'Ordine degli Avvocati di Sassari, l'adozione di una tariffazione standard delle liquidazioni dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio di imputati dichiarati irreperibili, distinguendo le liquidazioni successive all'entrata in vigore del presente protocollo da quelle anteriori, come in seguito specificato.

PARTE I

Liquidazioni successive all'entrate in vigore del protocollo

- 1) Per le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del presente protocollo, i difensori che intenderanno avvalersene dovranno presentare l'istanza di liquidazione (come da fac simile che verrà predisposto di concerto tra le parti) al termine della discussione (così come avviene per le conclusioni e la nota spese della parte civile), chiedendo l'applicazione del presente protocollo;
- 2) il Tribunale, in caso di adesione alla tariffa standard prevista dal protocollo, provvederà alla liquidazione immediata o, in subordine, nei sette giorni successivi;
- 3) la liquidazione immediata in udienza, alla presenza del difensore, solleva la Cancelleria dalle comunicazioni di rito;
- 4) al fine di favorire il completamento della procedura di liquidazione in tempi più contenuti, gli avvocati potranno consegnare personalmente copia del decreto di liquidazione al competente Ufficio;
- 5) i compensi standard concordati, differenziati in funzione del rito prescelto, prescindono dal numero di udienze necessarie per definire il processo, come specificato nel seguente prospetto:

TRIBUNALE MONOCRATICO

- a) nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p., il compenso è pari a € 750,00(settecentocinquanta/00);
- b) nel caso di rito abbreviato ordinario il compenso è pari a € 900,00 (novecento/00); nel caso di abbreviato condizionato è pari e € 1.150,00 (millecentocinquanta/00).

Nel caso di rito direttissimo gli importi di cui sopra sono comprensivi dell'udienza di convalida.

- c) nel caso di dibattimento, anche conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, il compenso è pari a € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00);
- d) nel caso di processo che si definisce con l'oblazione, con sentenza predibattimentale ovvero con altri provvedimenti che ugualmente definiscano il processo accogliendo eccezioni di nullità, ovvero altre questioni preliminari di rito e di merito, il compenso è pari a €.600,00 (seicento/00);
- e) nel procedimento con sospensione per messa alla prova ex art. 168 bis c.p. il compenso è pari a €. 1.150(millecentocinquanta/00) e verrà liquidato, soltanto in caso di esito positivo, all'udienza di verifica;
- f) nel caso di procedimento d'appello avverso sentenze del Giudice di Pace il compenso è pari a €750,00(settecentocinquanta/00), comprensivo della redazione dei motivi d'impugnazione e della discussione;
- g) nel caso di procedimento camerale per incidente di esecuzione il compenso è pari a €.400,00(quattrocento/00);

TRIBUNALE COLLEGIALE

- a) dibattimento €.2.000,00 (duemila/00);
- b) procedimento che si definisce con sentenza predibattimentale ovvero con altri provvedimenti che ugualmente definiscano il processo accogliendo eccezioni di nullità, ovvero altre questioni preliminari di rito e di merito etc., €.700,00 (settecento/00);
- c) procedimento camerale per incidente di esecuzione €.400,00(quattrocento/00); procedimento camerale per misura di prevenzione €.600,00 (seicento/00);

GIP/GUP

- a) udienza preliminare €.700,00(settecento/00);
- b) patteggiamento GIP €.550,00(cinquecentocinquanta/00);

- c) patteggiamento GUP €.900,00(novecento/00);
- d) abbreviato ordinario €.1150,00(millecentocinquanta/00), condizionato €.1.300,00
 (milletrecento/00);
- e) nel caso di definizione del procedimento con rito alternativo, il compenso per la definizione non è cumulabile con quello previsto per l'udienza preliminare e lo comprende;
- f) nel caso di procedimento con sospensione per messa alla prova ex art. 168 bis c.p., richiesto durante le indagini preliminari, il compenso è pari a €. 900(novecento/00) e verrà liquidato, soltanto nel caso di esito positivo, all'udienza di verifica;
- g) procedimento camerale per incidente di esecuzione ed opposizione all'archiviazione \in .400,00 (quattrocento/00);
- h) altri procedimenti camerali incidente probatorio etc. €.600,00(seicento/00);
- i) procedimento che si definisca con oblazione, sentenza predibattimentale ovvero con altri provvedimenti che ugualmente definiscano il processo accogliendo eccezioni di nullità, ovvero altre questioni preliminari di rito e di merito etc., €.600,00(seicento/00);
- l) in caso di opposizione a decreto penale di condanna il compenso dovuto per la definizione del procedimento, anche in fase dibattimentale, è comprensivo di ogni altra precedente attività;

MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

In caso di riesame o appello €.900,00(novecento/00), da liquidarsi con la fase decisoria, precisando che non saranno liquidate istanze meramente ripetitive; non si considerano tali le istanze che comunque trovino accoglimento da parte del giudice.

- 6) Nella ipotesi in cui la richiesta di ammissione sia stata presentata in una fase successiva da quella iniziale, i compensi indicati al punto 5) saranno proporzionalmente ridotti.
- 7) Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e ove le parti siano in

misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione ed anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto e di diritto.

- 8) Oltre al compenso all'Avvocato è dovuta, in ogni caso, una somma per rimborso spese forfetarie nella misura del 10% del compenso totale per la prestazione (v. art. 2 DM n. 55/2014).
- 9) Se l'incarico professionale è conferito ad una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.
- 10) Anche gli onorari dell'Avvocato dell'irreperibile, nonché se ammessi al patrocinio per i non abbienti della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato sono liquidati nella misura e con le modalità sopraindicate.
- 11) I difensori si impegnano a curare l'elezione di domicilio del proprio assistito, quantomeno ai fini della procedura di patrocinio, presso il loro studio.
- 12) Resta ferma, comunque, la possibilità di deposito delle richieste in Cancelleria ovvero di liquidazioni diverse, applicando in tal caso i parametri di cui al D.M. 10/03/2014 n. 55 ed eventuali successive modificazioni, ogniqualvolta il difensore ritenga, anche occasionalmente, di non aderire al protocollo.

PARTE II

Liquidazioni anteriori all'entrata in vigore del protocollo

13) Per le liquidazioni relative a prestazione esaurite in data anteriore all'entrata in vigore del presente protocollo, i difensori che vorranno avvalersene dovranno presentare l'istanza di liquidazione nel competente ufficio, chiedendo l'applicazione del presente protocollo e allegando copia della sentenza e autocertificazione dell'attività svolta;

14) i compensi standard concordati sono corrispondenti a quelli previsti nella parte prima quanto alle prestazioni esaurite dopo il 03.04.14 (entrata in vigore del D.M. 10.03.14 n. 55); sono invece quelli indicati al prospetto che segue quanto alle prestazioni professionali esaurite anteriormente a tale data.

In entrambi i casi sono ugualmente differenziati in funzione del rito prescelto e comprensivi del rimborso spese, a prescindere dal numero di udienze necessarie per la definizione del processo.

TRIBUNALE MONOCRATICO

- a) Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss c.p.p., il compenso è pari a €.500,00(cinquecento/00).
- b) Nel caso di rito abbreviato ordinario o condizionato il compenso è pari a €.750,00 (settecentocinquanta/00).

Nel caso di rito direttissimo gli importi di cui sopra sono comprensivi dell'udienza di convalida.

- c) Nel caso di dibattimento, anche conseguente all'opposizione a decreto penale di condanna, il compenso è pari a €.1000,00(mille/00).
- d) nel caso di processo che si definisce con l'oblazione, con sentenza predibattimentale ovvero con altri provvedimenti che ugualmente definiscano il processo accogliendo eccezioni di nullità, ovvero altre questioni preliminari di rito e di merito etc., il compenso è pari a \in .400,00 (quattrocento/00);
- e) nel caso di udienza d'appello avverso sentenze del Giudice di Pace il compenso è pari a €.600,00(seicento/00) comprensivo della redazione dei motivi d'impugnazione e della discussione;
- f) nel caso di procedimento camerale per incidente di esecuzione il compenso è pari a €.300,00(trecento/00).

TRIBUNALE COLLEGIALE

- a) dibattimento €.1.800,00(milleottocento/00);
- b) procedimento che si definisce con sentenza predibattimentale ovvero con altri provvedimenti che ugualmente definiscano il processo accogliendo eccezioni di nullità, ovvero altre questioni preliminari di rito e di merito etc., €.500,00(cinquecento/00);
- c) procedimento camerale per incidente di esecuzione €.300,00(trecento/00);
- d) procedimento camerale per misura di prevenzione €.500,00(cinquecento/00);
- e) procedimento cautelare davanti al Tribunale della Libertà (comprensivo dell'eventuale interrogatorio di garanzia davanti al GIP e dei motivi di impugnazione) €.500,00 (cinquecento/00), da liquidarsi con la fase decisoria.

GIP/GUP

- a) udienza preliminare €.500,00(cinquecento/00);
- b) patteggiamento GIP €.500,00(cinquecento/00);
- c) patteggiamento GUP €.600,00(seicento/00);
- d) abbreviato ordinario €.750,00(settecentocinquanta/00), condizionato €.900,00
 (novecento/00);
- e) nel caso di definizione del procedimento con rito alternativo, il compenso per la definizione non è cumulabile con quello previsto per l'udienza preliminare e lo comprende;
- f) procedimento camerale per incidente di esecuzione ed opposizione ad archiviazione €.300,00(trecento/00);
- g) altri procedimenti camerali incidente probatorio ecc. €.500,00 (cinquecento/00);
- h) procedimento che si definisca con oblazione ovvero con altri provvedimenti che ugualmente definiscano il processo accogliendo eccezioni di nullità, ovvero altre questioni preliminari di rito e di merito etc., €.500,00(cinquecento/00);

i) in caso di opposizione a decreto penale di condanna il compenso dovuto per la definizione del procedimento, anche in fase dibattimentale, è comprensivo di ogni altra precedente attività.

15) Nella ipotesi in cui la richiesta di ammissione sia stata presentata in una fase successiva a quella iniziale, i compensi indicati al punto 14) saranno proporzionalmente ridotti.

16) nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione ove più cause vengano riunite, dal momento della disposta riunione ed anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l'esame di medesime situazioni di fatto e di diritto.

Oltre al compenso, per gli avvocati appartenenti a Fori diversi da quello di Sassari che vorranno aderire al presente protocollo l'indennità di trasferta sarà liquidata nella misura massima di €.50,00 (cinquanta/00).

17) Anche gli onorari dell'Avvocato dell'irreperibile, nonché - se ammessi al patrocinio per i non abbienti- della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile, del civilmente obbligato, sono liquidati nella misura e con le modalità sopraindicate.

Sassari, 20 maggio 2015

Il Presidente del Tribunale di Sassari

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

broden Mend

(Avv. Mariano Mameli)

(dott. Pietro Fanile)

TRIBUNALE DI SASSARI

Proc. Pen. N.	R.G.N.R.	
Proc. Pen. N.	R.G. DIB.	
N	Mod. 27	

ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL DIFENSORE

TANZA DI EIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO AL DIFENSORE
PER LA LIQUIDAZIONE SEMPLIFICATA DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI A
FAVORE DEI DIFENSORI DELLE PARTI AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
NONOMÉ A SPESE DELLO STATO
NONCHÉ AI DIFENSORI D'UFFICIO DI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI, SULLA BASE DEL
PROTOCOLLO APPROVATO IN DATA
Il/la sottoscritto/a
II/la sottoscritto/a C.F del foro di con studio in
del foro di con studio in; difensore [] d'ufficio [] di fiducia;
del Sig
nato/a il; Codice fiscale;
[] Residente in via
cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno ndel;
[] irreperibile;
[] Persona sottoposta alle indagini [] Imputato [] Condannato [] Persona offesa [] Persona offesa [] Condannato [] Condannato [] Persona offesa [] Condannato [] Condannato [] Condannato [] Persona offesa [] Condannato [] Conda
PREMESSO [] che l'istante, iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 DPR 30/05/2002 n. 115, è stato nominato difensore [] d'ufficio / [] di fiducio ed la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra del contra del contra de la contra del contr
nominato difensore [] d'ufficio / [] di fiducia ed ha quindi svolto l'incarico ricevuto nel procedimento sopra indicato;
[] che l'assistito ha eletto domicilio presso il sottoscritto difensore ex art. 161 c.p.
DICHIARA
[] che l'assistito ha presentato l'istanza di ammissione al petrocipio per i
dataed è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del in data;
[] che l'attività difensiva si è svolta secondo le fasi concordate nel Protocollo sopra richiamato;
[] che è stato applicato l'aumento percentuale nella misura del per l'assistenza di n persone / di una parte civile costituita contro n parti;

CHIEDE

La liquidazione del compenso per termini di opposizione.	r l'opera prestata come da protocollo sopraindicato, con rinuncia ai	i
Sassari lì		
	Avv	

DECRETO	O DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	
Il Giudice, dott.		
letta la richiesta di cui sopra, in app	plicazione del protocollo del	
al richiedente Avv	liquida, per l'attività difensiva prestata, il	
Manda alla Cancelleria per gli aden Sassari, lì	npimenti di competenza.	
	Il Giudice	